

Codice A1103A

D.D. 14 luglio 2026, n. 601

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) - (Fasc. n. 59PAR/2021, acc. 584/2026 - 578/2026.



ATTO DD 601/A1103A/2026

DEL 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) – (Fasc. n. 59PAR/2021, acc. 584/2026 – 578/2026)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 4140 del 7.07.2022 dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime a carico del sig. *omissis*, nato a *omissis* e residente attualmente a *omissis* nei confronti del quale, con processo verbale n. 84/2021 del 30.11.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nella stagione di alpeggio 2021 (nei giorni compresi tra l'11.09.2021 e l'11.10.2021) presso l'alpe pascoliva denominata Carsena e situata nel comune di Briga Alta (CN) all'interno del Parco Naturale del Marguareis e della Zona Speciale di Conservazione denominata IT1160057 "AlteValli Pesio e Tanaro"), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 24 comma i) delle Misure di conservazione sito specifiche di cui all'art. 40 comma 1 della L.R. n. 19/2009 relativo all'omessa custodia di bovini che vagavano senza controllo nella zona sopradescritta in violazione dell'obbligo "*di adottare o disporre forme efficaci di prevenzione da predazione di canidi, quali recensioni, cani da guardiana, dissuasori acustici o visivi*";

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto difensivo - nè richiesta di audizione - come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

dato atto che il soggetto interessato è già stato sanzionato per condotte della stessa indole (d.d. n. 695/2023 – d.d. n. 463/2024) non ottemperando al relativo pagamento;

visto in particolare l’art. 24 comma 1 lett i) delle Misure di conservazione sito specifiche di cui all’art. 40, comma 1 della L.R. 19/2009 come sanzionato dall’art. 55, comma 1, lett. r) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, tanto l’entità delle infrazioni accertate quanto l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni e la personalità stessa del soggetto; condizioni queste che, nel caso di specie, giustificano un aggravamento della sanzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1367/2026 e 1369/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	584/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;

- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 1.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissisomissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 1.510,61** di cui Euro 1.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti